

DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
Enzo Nalli
Lucio Antonello
Armando Grigolon
Giuseppe Perencin
Gianfranco Peracin
Antonio Guarnieri
Anna Domenighini
Susanna Galessio
Andrea Cortellazzo
Franco Di Ciaula
Francesco Zanotto
Salvatore Basile
Sarah Benettin

Fabiola Mietto
Rita Nalli
Pietro Freddo
Elena Nembrini
Maria Piovan
Alice Tuccillo
Leonardo Antonello
Lucia Busini
Giacomo Disarò
Elisa Pistore
Alice Cerato
Mauro Tosato
Silvia Tamiazzo

AVVOCATI

Anna Soatto
Giovanni Tagliavini

Giacomo Olivati
Giacomo Martini

CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



Cagliari, 2 luglio 2015

Spettabile
IGEA S.P.A.
Loc. Campo Pisano
09016 IGLESIAS CI

Oggetto: Incarico di attestazione ai sensi articolo 161 comma 3 e 186-bis L.F. – piano industriale IGEA S.p.A.

Egregio dottore,

richiamo con la presente il contenuto della mia comunicazione del 6 maggio u.s., per fornirLe i necessari aggiornamenti.

Il Piano Industriale, rispetto alla versione cui faceva riferimento la mia *comfort letter* sopra richiamata, ha subito alcune significative modifiche, che sono principalmente le seguenti:

- a) Regione Sardegna non assumerà alcun obbligo di acquisto del compendio immobiliare di proprietà IGEA e, pertanto, detta fonte di finanziamento è stata stralciata dal Piano;
- b) è previsto il pagamento dei creditori privilegiati (Erario ed Enti Previdenziali) in un arco temporale pari a 5 anni, pertanto in un periodo superiore a quello previsto dall'articolo 186-bis, comma 2, lettera c) della Legge Fallimentare;
- c) è prevista una significativa riduzione del valore della posta attiva relativa alle "imposte anticipate";
- d) appare una significativa riduzione del valore della posta passiva relativa ai fondi rischi.

Risulta al contrario confermata la tempistica di pagamento in 3 anni dei creditori chirografari.



Fermo quanto già scritto nella precedente lettera del 6 maggio 2015 in ordine all'attività di verifica a suo tempo da me effettuata con riferimento alla verifica dei dati storici al 31.12.2014, preciso oggi quanto segue:

- 1) la Manovra Finanziaria inclusa nel Piano prevede il pagamento in 5 anni del debito Tributario e Previdenziale, a fronte di un pagamento dei creditori chirografi in un arco temporale di 3 anni. Osservo al proposito che risulta necessario verificare, qualora detta Manovra Finanziaria vada inserita all'interno della domanda di concordato come dichiarato nel Piano Industriale:
 - a) se detta Manovra Finanziaria sia compatibile – e a quali condizioni - con la normativa in materia fallimentare, atteso il periodo di rimborso del debito privilegiato superiore a quello previsto per il debito chirografario;
 - b) se, a servizio di tale modalità di rateizzo, sia necessaria o meno l'attivazione di una procedura di transazione fiscale e/o previdenziale ex articolo 182-ter della Legge Fallimentare;
 - c) se e quali adempimenti / cautele siano necessari al fine di non incorrere in alcuna censura da parte degli organi della procedura;

evidenziando che, anche ai fini della mia espressione del giudizio di fattibilità giuridica della domanda richiesto dall'articolo 67 LF, si renderebbe opportuna l'acquisizione di un parere legale pro-veritate in merito;

- 2) considerato il tempo trascorso dal 31.12.2014, ai fini della presentazione della domanda di concordato, si renderà necessario predisporre una nuova situazione patrimoniale aggiornata (come richiesto dall'articolo 161 della LF), che dovrà sottoporre a verifica come già fatto per la precedente. Al proposito:
 - a) mi è stata consegnato il 30 giugno 2015 un conto economico relativo al periodo 01.01.2015 – 31.03.2015, da cui risulta un utile ante imposte in corso di formazione pari a circa Euro 357 mila. Tali risultanze, che non ho avuto modo di sottoporre a verifica, se confermate lascerebbero presumere che, trascurando le dinamiche di carattere finanziario, a livello patrimoniale la situazione non sia in peggioramento rispetto a quella di fine anno scorso;
 - b) le verifiche condotte con riferimento al 31.12.2014 non hanno portato ad evidenziare particolari criticità e, pertanto, tenuto conto che i) non ho notizia di intervenute modifiche nelle procedure interne amministrative ii) nel periodo intercorso fino ad oggi la società ha effettuato e ricevuto pochi trasferimenti finanziari, è lecito presumere che l'attività di verifica possa essere meno dispendiosa in termini di tempo rispetto a quella effettuata con riferimento al 31.12.2014.

La Domanda di Concordato che dovesse essere formulata in coerenza con il Piano Industriale in commento, riceverebbe l'attestazione del sottoscritto, con le seguenti precisazioni:

- 1) i ricavi a Piano, che verranno trasfusi nella domanda di concordato preventivo, sono in parte fondati su ipotesi di rinnovo della c.d. "maxi-convenzione", sulla scorta di quella stipulata tra RAS e la Società in data 30 luglio 2014. La fattibilità del Piano è condizionata al rinnovo della predetta maxi convenzione, che apporta al piano ricavi per Euro 15.110.000 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019. Qualora non fosse possibile addivenire alla firma della "maxi convenzione" entro la presentazione della Domanda di Concordato, nella relazione di Attestazione verrà data evidenza a detta circostanza;



- 2) gli esiti della verifica circa la veridicità dei dati inclusi nella situazione patrimoniale aggiornata che verrà presa a base della domanda di concordato dovranno naturalmente essere positivi;
- 3) dovrà essere finalizzata la necessaria verifica in ordine alla legittimità, ed alla relativa modalità di definizione con le controparti interessate, della tempistica di pagamento dei creditori privilegiati e chirografari sopra oggetto di esame.

Mi riservo, pertanto, di rilasciare l'attestazione ai sensi dell'art. 161, comma 3 e 186-bis L.F., una volta esaminata la situazione patrimoniale aggiornata ed avute le informazioni e chiarificazioni di cui sopra.

Distinti saluti

Franco Di Ciaula